



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 18/04/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di avere chiesto il rimborso di due assegni circolari di € 900,00 e di € 649,38, entrambi emessi dall'intermediario A in favore di un soggetto terzo.

Successivamente, avendo l'intermediario rilasciato dichiarazione di devoluzione delle relative somme al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, L. n. 266/2005 (c.d. rapporti dormienti), gestito presso la Consap s.p.a., il ricorrente fa presente di avere quindi richiesto il rimborso degli importi alla Consap s.p.a., la quale riscontrava la richiesta rappresentando che "non è dovuto il rimborso agli ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine decennale di prescrizione dalla data di emissione del titolo".

Il ricorrente in proposito fa presente che, in tema di assegni circolari, l'azione del beneficiario si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione e che solo da questo momento decorre il termine di prescrizione decennale entro cui chi ha richiesto l'emissione dell'assegno può chiedere la restituzione dell'importo.

Nel caso di specie, precisa, che gli assegni in questione sono stati emessi in data 05/11/2007 e, quindi, il termine di prescrizione decennale per l'ordinante inizia a decorrere dal 5/11/2010 (i.e. tre anni dalla predetta data); in definitiva – conclude il ricorrente – il diritto al rimborso si prescriverà solo in data 5/11/2020.

Chiede pertanto il rimborso di €1.549,38.

Costitutosi, l'intermediario A si oppone alle pretese del cliente, precisando, innanzi tutto, che in data 5/11/2007 il ricorrente richiedeva l'emissione di due assegni circolari (di €



900,00 e di € 649,38); che tali titoli non erano utilizzati dal ricorrente e che pertanto si estinguevano per prescrizione.

In punto di diritto, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'unica comunicazione fatta pervenire dal ricorrente risulterebbe quella datata 27/02/2018, con cui veniva richiesto esclusivamente il rilascio di una attestazione al fine di consentire l'avvio delle pratiche di restituzione della somma devoluta al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; richiesta che veniva riscontrata con la produzione dell'attestazione. Dunque, la richiesta di restituzione della somma corrispondente agli assegni emessi, avanzata col ricorso, non è mai stata precedentemente sottoposta con un previo reclamo, con conseguente inammissibilità del ricorso.

In secondo luogo, l'intermediario rappresenta di avere, successivamente all'estinzione dei titoli di credito per decorrenza del termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2, R.D. n. 1746/1933, accertato la sussistenza delle condizioni per la devoluzione al citato Fondo della somma rinveniente dall'estinzione degli assegni circolari (art. 1, comma 345, L. n. 266/2005) e di avere quindi trasferito in data 31/05/2011 al Fondo la somma di € 1.549,38, ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR n. 116/2007.

Alla luce di ciò, ritiene che difetti la propria legittimazione passiva, in quanto le domande restitutorie andrebbero piuttosto rivolte alla Consap s.p.a.

Ad ogni modo, sottolinea che gli eventuali diritti esistenti in capo al ricorrente (il quale ha richiesto l'emissione dei titoli in data 5/11/2007, senza mai utilizzarli) risulterebbero prescritti per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.

L'intermediario A chiede quindi, in via preliminare, che il ricorso si dichiaro irricevibile; in via subordinata, che sia rigettato.

In sede di repliche, il ricorrente ha osservato, quanto alla presunta inammissibilità del ricorso, che la prova inconfutabile della richiesta della somma all'intermediario è l'attestazione dallo stesso rilasciata, con la quale l'intermediario dichiara di aver trasferito le somme al Fondo; quanto al presunto difetto di legittimazione passiva, ribadisce che il ricorso deve intendersi presentato anche nei confronti di Consap s.p.a.; in merito alla presunta prescrizione del diritto, ha ribadito quanto esposto nel ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, in riferimento alla posizione della Consap s.p.a., ed indipendentemente dalla valutazione della correttezza della *vocatio in ius* di tale soggetto così come effettuata dal ricorrente, rileva il Collegio che la Consap s.p.a. – interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e a cui sono attribuite varie attività di rilievo pubblicistico – non può essere certamente essere qualificata come "intermediario" ai sensi della sez. I, § 3, delle Disposizioni ABF, in quanto non sottoposta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia e pertanto deve esserne esclusa comunque la convenibilità innanzi all'ABF.

Quanto alla questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario convenuto in ragione della sostenuta mancata proposizione di un reclamo avente medesimo contenuto della pretesa qui azionata, rileva il Collegio che l'interlocuzione intercorsa fra le parti, pur esitata nel riscontro documentale relativo al rilascio dell'attestazione dell'avvenuta devoluzione a favore del Fondo Rapporti Dormienti, non può che essersi fondata sul presupposto, evidentemente non andato a buon fine e di cui quindi la corrispondenza prodotta costituisce documentazione, della richiesta di rimborso della provvista dei due assegni circolari non utilizzati.

Ciò premesso, deve essere però adesso scrutinata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario A che non appare *prima facie* infondata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come noto, l'art. 1, commi 343 ss., della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha istituito il Fondo Rapporti Dormienti, volto ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, siano rimasti vittime di frodi finanziarie ed alimentato, tra l'altro, con gli importi degli assegni circolari non riscossi.

In particolare, il comma 345-ter (aggiunto dal D.L. n. 134/2008 e modificato dal D.L. n. 155/2008) prevede che *"[g]li importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo"*; nello specifico, il termine di prescrizione a cui si riferisce il comma 345-ter è quello triennale dell'azione cambiaria diretta verso l'emittente ex art. 84, comma 2, L. Assegni, il quale prevede che *"[l]'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione"*.

Considerato che la prescrizione dell'azione ex art.84 cit. inizia a decorrere dall'emissione (e non dalla presentazione), deve osservarsi che, nel caso di specie, gli assegni in parola sono stati emessi in data 5/11/2007; che la prescrizione dell'azione cambiaria si compiva dunque nel novembre 2010; che l'intermediario A, secondo quanto si ricava dall'attestazione del 2/4/2018, ha devoluto al Fondo le somme relative ai due assegni in data 31/05/2011, in conformità a quanto previsto dal citato comma 345-ter.

Sulla base di quanto precede e poiché, come detto, tale ultima disposizione precisa altresì che rimangono impregiudicati nei confronti del fondo i diritti del richiedente l'emissione dell'assegno circolare alla restituzione degli importi non riscossi, il Collegio deve concludere che la richiesta di restituzione di quanto versato sul Fondo costituito ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 deve essere indirizzata alla Consap s.p.a., a cui è stata affidata la gestione del Fondo (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 14077/2017; Collegio di Roma, decisione n. 5775/2017); col che quindi dovendosi dare accoglimento all'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'intermediario convenuto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS